

N. 3885

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LAURO, LA LOGGIA, GERMANÀ
e D’ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1999

Norme relative ai collegamenti tra la Sicilia ed il continente

ONOREVOLI SENATORI. - Il 10 marzo 1999 il Senato della Repubblica ha accolto, nell'ambito del disegno di legge n. 3593 collegato alla manovra finanziaria, l'emendamento 29.0.500 presentato dal senatore Caddeo e relativo alla continuità territoriale tra la Sardegna ed il continente. Poichè i problemi risolvibili con tale emendamento per la Sardegna riguardano anche l'altra nostra grande isola, riteniamo opportuno, oltre che doveroso, presentare il presente disegno di legge identico al testo dell'emendamento presentato in Aula per la Sardegna dal se-

natore Caddeo ma riferito alla Sicilia. Questo per evitare una spiacevole ed ingiustificabile discriminazione tra due regioni insulari bisognose di interventi nel settore disastrato dei trasporti ricordando anche che l'Unione europea ha inserito nel progetto «Insula» tutte le maggiori isole della Comunità.

Vista l'identità tra il presente disegno di legge e l'emendamento approvato, siano pertanto certi di un rapido accoglimento del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Continuità territoriale tra la Sicilia ed il continente)

1. Lo Stato, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale tra la Sicilia e il continente, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, dispone:

a) l'imposizione di oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;

b) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia, e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

2. Il presidente della giunta regionale, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice e presiede una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Sicilia, delle pubbliche amministrazioni, delle società di trasporto aereo interessate all'accettazione dell'onere di servizio pubblico di cui alla lettera a) del comma 1. Conclusa la conferenza di servizi, ai sensi delle disposizioni vigenti, è comunicata all'Unione europea la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali, come stabilito dalla medesima conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;

b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;

c) il numero dei voli;

d) gli orari dei voli;

e) i tipi di aeromobili;

f) la capacità di offerta;

g) l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui all'articolo 2 qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), lo Stato procede ai sensi del comma 3, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.